



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 09/08/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA 3 agosto 2012, n. 55

“Fondazione Apulia Felix Onlus” con sede in Foggia. Nulla-osta all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche (art. 2, comma 8, Regolamento Regionale n. 6/2001).

L'anno 2012, addì 3 del mese di agosto in Bari, presso il Servizio Scuola, Università e Ricerca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA

Premesso che:

- il Presidente pro-tempore e legale rappresentante della “Fondazione Apulia Felix Onlus”, con sede in Foggia alla Via Piave n. 34B, in data 11/04/2012 (prot. AOO_142 n. 1036) - 18/05/2012 (prot. AOO_021 n. n. 5935), ha presentato istanza di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al Regolamento Regionale n. 6/2001, allegando l'Atto Costitutivo del 21/03/2012 (Rep. n. 14729-Racc. n. 8595) e pedissequo Statuto, entrambi a rogito notaio Fabrizio Pascucci di Cerignola, registrati a Cerignola il 26/03/2012 al n. 780/1T;
- il Servizio Comunicazione Istituzionale, con nota prot. AOO_142 n. 1456 del 22/05/2012, ha trasmesso a questo Servizio la menzionata documentazione per la relativa attività istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Reg.to Reg.le n. 6/2001, dando avvio al procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica in capo alla “Fondazione Apulia Felix Onlus” di Foggia;

Visto che, in ordine alla competenza del Servizio Scuola Università e Ricerca, l'art. 1 dello Statuto della “Fondazione Apulia Felix Onlus” stabilisce che “la Fondazione è costituita da un insieme di imprese interessate a perseguire fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, ... con il compito di favorire e promuovere il territorio della Provincia di Foggia con particolare riferimento alla sua Università” e che la stessa non ha scopo di lucro, ha natura privatistica e non può distribuire utili;

Rilevato che, nel corso della competente attività istruttoria, espletata sulla base degli atti prodotti dall'istante, sono emerse ragioni ostative al rilascio del nulla-osta, come di seguito riportate:

1. l'ambito all'interno del quale opera - come delineato all'art. 1 dello Statuto nella parte in cui stabilisce che la Fondazione “esercita la sua attività principalmente nel territorio della Provincia di Foggia e della Regione Puglia” e che “per progetti determinati che interessino territori diversi la Fondazione può estendere la sua attività oltre i limiti territoriali di cui al presente articolo” - non si esaurisce nel solo territorio della Regione Puglia, comportando il difetto di competenza di cui all'art. 7 del D.P.R. n.

361/2000 ed all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2001;

2. l'esiguo patrimonio iniziale di appena 7.000 Euro risulta inadeguato al raggiungimento dei numerosi ed eterogenei scopi ed attività della Fondazione, né è sostenuto da elementi patrimoniali produttivi di reddito certo o dall'impegno cogente dei fondatori a sovvenzionare periodicamente la Fondazione;

3. l'atto costitutivo allegato a corredo dell'istanza contiene un refuso ovvero è privo delle disposizioni contenute all'art. 6, ivi non riportato dopo l'articolo 5 e prima dell'articolo 7, richiedendo, pertanto, le opportune precisazioni e/o rettifiche;

Considerato che, con nota prot. AOO_162 n. 4605 del 20/06/2012, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del Reg.to Reg.le n. 6/2001, sono state comunicate al Presidente della "Fondazione Apulia Felix Onlus" le succitate ragioni che impediscono il rilascio del nulla osta ed è stato assegnato il termine per la presentazione di memorie e documenti prima dell'adozione del provvedimento formale di diniego;

Preso atto che il Presidente della Fondazione, con nota prot. n. 4/2012 dell'11 luglio 2012, recapitata il 16/07/2012 ed acquisita in pari data al protocollo dell'ente al n. 5211, si è avvalso, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del R.R. n. 6/2001, della facoltà di presentare memorie e documenti per la parte relativa all'ambito territoriale di operatività ed al patrimonio iniziale della Fondazione stessa;

Rilevato che, tra la documentazione integrativa trasmessa il 16/07/2012, vi è la lista di "saldo e movimenti conto corrente" dell'istituto bancario di riferimento e, soprattutto, la "Modifica di Fondazione", redatta in data 3 luglio 2012 a rogito del notaio Fabrizio Pascucci (repertorio n. 15039, raccolta n. 8785) e registrata a Cerignola il 09.07.2012 al n. 1818 IT, nella quale:

a) all'art. 1, il patrimonio iniziale della Fondazione di euro 7.000,00 viene integrato con l'apporto da parte dei fondatori di ulteriori euro 203.000,00, per un totale complessivo di euro 210.000,00;

b) all'art. 2, vengono modificati gli artt. 1 e 6 dello Statuto e, per quanto di interesse:

- l'ambito di operatività della Fondazione viene ridelineato e si stabilisce che la Fondazione "esercita la sua attività nella Regione Puglia e principalmente nel territorio della Provincia di Foggia;
- i fondatori assumono l'obbligo di sovvenzionare regolarmente la Fondazione mediante un "contributo periodico ... versato annualmente da ciascuno dei fondatori ... per un importo non inferiore ad euro 10.000 (diecimila)";

Rilevato, altresì, che il Presidente della Fondazione, con successiva nota prot. n. 6/2012 del 01/08/2012, ha fornito le necessarie precisazioni anche in ordine al refuso contenuto nel primo atto costitutivo inviato, producendo apposita attestazione del 01/08/2012 a firma del notaio Fabrizio Pascucci con allegate tre copie autentiche dell'atto dallo stesso raccolto al n. 8595 e repertoriato al n. 14729, vevoli ai fini di cui all'art. 2, c.2, ultimo periodo, del Reg.to Reg.le n. 6/2001;

Considerato, quindi, che, allo stato degli atti sopra menzionati, risultano superate tutte le riserve ostative espresse nella nota prot. AOO_162 n. 4605 del 20/06/2012;

Rilevato, pertanto, che, in ordine alla regolare costituzione:

1. la "Fondazione Apulia Felix Onlus", con sede in Foggia, risulta costituita con atto pubblico del 21/03/2012 a rogito notaio Fabrizio Pascucci, come stabilito dall'art. 14 del Codice Civile;

2. l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Apulia Felix Onlus", ai sensi dell'art. 16 del Codice Civile, contengono:

- la denominazione della fondazione (art. 1 Statuto);
- l'indicazione dello scopo (art. 3 Statuto);
- l'indicazione del patrimonio (art. 1 Modificazione di Fondazione e art. 6 Statuto);
- l'indicazione della sede (art. 2 Statuto);

- le norme sull'ordinamento (art. 7 Statuto);
- le norme sull'amministrazione (artt. 8-15 Statuto);
- i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (artt. 1-4 e 6 Statuto);

Rilevato, altresì, che, in ordine all'acquisto della personalità giuridica:

1. la domanda per il riconoscimento risulta regolarmente sottoscritta da colui al quale è conferita la rappresentanza della fondazione, come stabilito dall'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2001;

2. alla domanda sono allegate copie autentiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2001;

3. in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2001, è stato accertato che:

- l'attività del richiedente rientra nell'ambito delle materie attribuite alla competenza della regione (art. 14 del D.P.R. n. 616/1977);
- le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia;
- risultano soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamenti per la costituzione dell'ente;
- lo scopo è possibile e lecito;
- il patrimonio, la cui consistenza è stata dimostrata dalla lista di "saldo e movimenti conto corrente" dell'istituto bancario di riferimento - come allegato in sede di integrazione documentale del 16/07/2012 - risulta adeguato alla realizzazione dello scopo;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visto il D.P.R. n. 361/2000, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

Vista la deliberazione n. 627/2001 adottata dalla Giunta regionale di approvazione del Regolamento regionale n. 6/2001;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 20 giugno 2001;

Visto il D.P.G.R. n. 103 del 19/02/2001;

Visto l' art. 21, secondo comma, del Codice Civile;

Ritenuto di dover provvedere in merito, con l'adozione della presente determinazione, in quanto trattasi di materia ricadente nelle funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, Relazioni con l'ADISU-Puglia, Interventi a sostegno delle Università degli Studi, Ricerca ed Innovazione";

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili e che gli stessi saranno trattati esclusivamente da soggetto pubblico.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28 DEL 16/11/2001 E S.M.I.

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

per i motivi in narrativa riportati e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:

1) concedere, per quanto di competenza ed ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Regionale n. 6 del 20/06/2001, il Nulla Osta all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della "Fondazione Apulia Felix Onlus", con sede in Foggia", costituita in data 21 marzo 2012 con atto a rogito notaio Fabrizio Pascucci, rep. n. 14.729, racc. n. 8595, registrato a Cerignola il 26/03/2012 al n. 780/1T, e successivo atto di "Modificazione di Fondazione" del 3 luglio 2012 a rogito notaio Fabrizio Pascucci, rep. n. 15.039, racc. n. 8785, registrato a Cerignola il 09/07/2012 al n. 1818/1T;

2) stabilire che nel Registro regionale delle Persone Giuridiche dovrà essere iscritta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, ogni modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;

3) disporre la notifica del presente atto al Servizio Comunicazione istituzionale, incaricato della tenuta del suddetto registro regionale, ed al legale rappresentante della "Fondazione Apulia Felix Onlus";

4) disporre la pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n. 5 (cinque) facciate:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà notificato alla "Fondazione Apulia Felix Onlus" con sede in Foggia;
- sarà notificato al Servizio Comunicazione istituzionale
- sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo del Servizio Scuola, Università e Ricerca, ove resterà affisso per dieci giorni lavorativi, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale nonché all'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione.

Il Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca
Dr.ssa Maria Rosaria Gemma